Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2608

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ADAMO, RUSCONI, FONTANA, CARLINO, VIMERCATI, ROILO e BASSOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 2011

Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative alla possibilità di svolgere consultazioni e *referendum* locali

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – È ormai da tempo noto come le disposizioni vigenti nel nostro ordinamento relative al *referendum* risultino permeate da un senso di diffidenza che residua da quell'impiego smodato dell'istituto che si è registrato nella seconda metà degli anni Novanta. Questo disegno di legge non si propone di affrontare il tema di una riforma dell'istituto nel suo complesso, bensì si pone un obiettivo più circoscritto ma altrettanto importante.

Anche per quanto riguarda una tipologia di consultazione popolare che nel panorama comparatistico ha invece assunto un ruolo determinante al fine di riavvicinare eletti ed elettori nonché ricomporre potenziali conflitti fra gli stessi a livelli in cui la gestione del conflitto è più agevole si riscontrano infatti problematiche di primo piano e diffidenze ormai non più tollerabili: le consultazioni della popolazione a livello locale.

Il testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), pur prevedendole in maniera certamente meritoria e convincente – lasciando alla determinazione dei singoli statuti la disciplina di dettaglio al fine di renderla più rispondente alle singole realtà locali – tuttavia cercava di limitarne l'impatto con una previsione la cui *ratio* risulta del tutto sfuggente se non perniciosa.

La versione attualmente vigente del TUEL prevede infatti (articolo 8, comma 4) che le consultazioni locali e i *referendum* non possano svolgersi contemporaneamente alle elezioni circoscrizionali, comunali e provinciali.

In tal modo, oltre a trasformare queste preziose risorse in strumenti decisamente onerosi ancorché per fini meritori, tale disposizione depotenzia l'istituto, poiché – com'è ormai noto – il proliferare dei momenti elettorali oltre ad ingenerare i richiamati oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, disincentiva la partecipazione, favorendo il diffondersi del fenomeno dell'astensionismo elettorale.

Poiché invece si considera fondamentale, in una società come quella attuale caratterizzata da una forte spinta alla mondializzazione ma anche da grosse tendenze localistiche, rivitalizzare il circuito democratico proprio a partire dai livelli di governo più vicini ai cittadini, in modo peraltro da rispettare in maniera piena il principio di sussidiarietà, tale diffidenza non è più tollerabile in alcun modo poiché costituisce un ostacolo al potenziamento e all'affermarsi di nuove forme di coesione democratica che invece risultano fondamentali in una società atomistica come quella contemporanea.

Per questi motivi, il presente disegno di legge semplicemente si propone di eliminare lo specifico divieto di svolgere *referendum* contestualmente ad elezioni amministrative, in modo da rendere tale eventualità non obbligatoria ma comunque possibile, con l'obiettivo – tutt'altro che trascurabile – di ridurre gli sprechi di denaro pubblico nonché di potenziare il circuito rappresentatativo che parte dal basso che costituisce una delle nuove frontiere degli assetti statutari attuali.

Per le ragioni suesposte si auspica un esame in tempi rapidi del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 8, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali» sono soppresse.

€ 1,00